



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Via Marconi, 21
Tel. 0382.918862 – Fax 0382.918910
Cod. Fisc. 00482310182

**N. 73 Reg. Delib.
del 19/12/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZINASCO E MEZZANA RABATTONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **dieci**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.
Presiede il FACCHINA Giorgio.

Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FACCHINA Giorgio</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>MERLINI Giovanni</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>CORTI Tiziana</i>	<i>Assessore</i>	Sì
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giampiero BRIGIDI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig FACCHINA Giorgio, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZINASCO E MEZZANA RABATTONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mezzana Rabattone ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 23.02.2022 e che il Comune è ancora privo di questa figura professionale;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 20/12/2022 veniva approvata la Convenzione con il Comune di Zinasco per l'utilizzo presso il Comune di Mezzana Rabattone del dipendente Geom. F.M., ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- questo Ente con nota prot. n. 3888 del 07/11/2023 richiedeva al Sindaco del Comune di Zinasco, Dott. Massimo Nascimbene, di rinnovare l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. F.M., con qualifica di Tecnico Comunale, Area dei funzionari dell'elevata qualificazione (ex posizione economica D – profilo economico D3) ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, per n. 4 ore settimanali da svolgersi il martedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 con decorrenza dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2024, secondo le modalità da concordare in apposita convenzione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16/11/2023 del Comune di Zinasco di approvazione della Convenzione per l'utilizzo presso questo Comune del Geom. F.M., ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, in qualità di Tecnico Comunale, per n. 4 ore settimanali, di martedì, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 a far tempo dal mese di gennaio 2024 e fino al 31/12/2024;

CONSIDERATO CHE il principio di leale collaborazione deve permeare di sé l'azione amministrativa, sia nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati, sia nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATO il comma 557 dell'articolo 1 della legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) che dispone che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

VISTI, in merito all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005 e la circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 21 ottobre 2005, da cui si può desumere:

- Che la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art.53, c.1 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- Che la norma deve integrarsi con la vigente disciplina stabilita per tali fattispecie ed in particolare i commi n.7 e 8 dell'art.4 del CCNL del 14/09/2000, per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane con l'Ente di originaria appartenenza;
- Che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;

VISTO in nuovo CCNL 16/11/2022;

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/2008 del 23 maggio 2008, nel quale è espresso il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 nonostante le modifiche all'art. 36 del D.Lgs 165/2001 apportate dalla L. 244/2008 e ss.mm.ii in quanto normativa speciale che nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi al quale sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.3 del 22 gennaio 2009 e n. 23 del 5 febbraio 2009 in base alle quali:

- la *ratio* della richiamata disposizione è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la “mobilità orizzontale” fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti;
- le modalità operative di utilizzo temporaneo del dipendente presso il secondo Ente possono essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;
- resta nella disponibilità dei due Enti l'esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili da parte del Comune che utilizza i dipendenti conferiti con convenzione;

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 118/2012, n. 448/2013 e n. 303/2014 in base alle quali la prestazione di lavoro a “scavalco d'eccedenza” (ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n.311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti “a scavalco” (cioè a favore di più enti contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali; qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

RITENUTO di disciplinare le modalità operative di utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Zinasco presso il Comune di Mezzana Rabattone mediante approvazione di apposita convenzione concordata tra gli Enti;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale – Economico Finanziario;

VISTO l'allegato schema di convenzione, composto da n. 8 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il D.M. 25 luglio 2023 di modifica del principio contabile della programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei termini di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegato schema di convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 con il Comune di Zinasco per l'utilizzo presso il Comune di Mezzana Rabattone del dipendente Geom. F.M., inquadrato ai sensi del nuovo CCNL 16/11/2022 nell' Area dei funzionari dell'elevata qualificazione (ex posizione economica D – profilo economico D3) per un massimo di 4 ore settimanali oltre l'orario di lavoro, il martedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 in qualità di Tecnico Comunale;

Di approvare l'allegato schema di convenzione, composto da n. 8 articoli;

Di demandare ai competenti Responsabili di Servizio l'adozione degli atti gestionali conseguenti;

Di dare atto che l'accordo riguarderà l'anno 2024, salvo recessi anticipati od eventuali proroghe;

Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Zinasco;

Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione on line, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 per la relativa comunicazione;

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza;

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267 del 18/07/2000;

CON separata votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

(FACCHINA Giorgio)

IL SEGRETARI COMUNALE

Firmato digitalmente

(Dott. Giampiero BRIGIDI)